

Bruxelles, 10 maggio 2019
(OR. en)

8660/19

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0399(COD)**

**CODEC 973
INST 118
JUR 203
JUSTCIV 109
PE 212**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Il relatore József SZÁJER (PPE, HU), ha presentato, a nome della commissione giuridica, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 8 emendamenti (emendamenti 1-8) alla proposta.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 aprile 2019, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-8 (8 emendamenti adottati) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0798 – C8-0525/2016 – 2016/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0798),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0525/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0012/2018),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Il trattato di Lisbona ha **introdotto la** distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

Emendamento

(1) Il trattato di Lisbona **ha modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una** distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 1 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 19 ter – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere **dalla** data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **da ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 1 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1206/2001

Articolo 19 ter – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi

dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 2 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 805/2004

Articolo 31 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **dalla** data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **dal ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 2 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 805/2004

Articolo 31 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 3 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 17 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato** a decorrere **dalla** data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo **di cinque anni** a decorrere **da ...** [data di entrata in vigore del presente regolamento **modificativo**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di**

potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

Allineamento della durata della delega all'approccio generale del Parlamento (cfr. la risoluzione del 25 febbraio 2014, paragrafo 9).

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Allegato I – titolo 3 – comma 2 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1393/2007

Articolo 17 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.